

a pagare all'Istituto, a titolo di penale, una annualità di premio; il relativo Decreto di vincolo, a termini dell'art. 7, 1° comma del R.D.L. 7 agosto 1931 n° 1113, non potrà essere emanato senza la dichiarazione dell'Istituto attestante che l'Esattore ha pagato il suo debito verso l'Istituto medesimo.

L'Istituto consentirà altresì l'operazione di rescissione del contratto fidejussorio, ove la richiesta sia determinata dall'avvenuta cessione dell'Esattoria; in tal caso resterà acquisita all'Istituto la semestralità di premio corrisposta in più all'inizio del contratto.

Quora l'Esattore ottenga, infine, una diminuzione nel carico dei ruoli e conseguentemente abbia la facoltà di ridurre la cauzione prestata, l'Istituto consentirà che venga ridotta proporzionalmente la somma assicurata con la polizza fidejussoria. In tal caso la semestralità di premio corrisposta anticipatamente all'inizio del contratto verrà ridotta in rapporto alla diminuita somma assicurata e l'eccedente verrà computata in conto premi.